

REGOLAMENTO (CEE) N. 2483/88 DELLA COMMISSIONE**del 5 agosto 1988****che modifica il regolamento (CEE) n. 828/87 che fissa i prodotti ammissibili
all'intervento nel settore delle carni bovine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2248/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 6 bis, paragrafo 6,

considerando che il regolamento (CEE) n. 828/87 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3824/87⁽⁴⁾, ha previsto l'acquisto di intervento di quarti anteriori di determinate categorie, qualità e presentazioni di carni definite in base alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti, istituita in virtù del regolamento (CEE) n. 1208/81 del Consiglio⁽⁵⁾;

considerando l'attuale situazione del mercato delle carni bovine all'inizio del periodo di rientro dai pascoli, risulta opportuno includere temporaneamente la categoria C

nell'allegato dei prodotti che possono formare oggetto di acquisti all'interno nella Repubblica federale di Germania per far fronte ai massicci apporti stagionali di questa categoria di animali;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 828/87 la parte « Deutschland » è sostituita dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 agosto 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 24.

⁽³⁾ GU n. L 80 del 24. 3. 1987, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU n. L 357 del 19. 12. 1987, pag. 47.

⁽⁵⁾ GU n. L 123 del 7. 5. 1981, pag. 3.